



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DELLE ALZAVOLE"
RMIC83100G - IV Ambito Territoriale
00169 Roma - Via delle Alzavole, 21
tel. 06/264991 - fax 06/23267144
e-mail RMIC83100G@istruzione.it sito web <http://istitutoalzavole.gov.it>

REGOLAMENTO SULLA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI A SCUOLA

ART. 1

Mediazione dei conflitti

La scuola promuove la cultura della mediazione per affrontare i conflitti che possono sorgere nella vita quotidiana e per rispondere a episodi di violenza a scuola.

Per mediazione si intende un'attività di regolazione dei conflitti interpersonali e sociali che favorisce l'incontro diretto fra confliggenti, ed è orientata a restituire loro la responsabilità in ordine allo scontro che li oppone, per accogliere le emozioni provate da ciascuno e per favorire un riconoscimento reciproco fra le parti, nell'incontro della loro umanità.

Mediante un approccio non unicamente basato sulla punizione del colpevole la mediazione permette la riapertura del dialogo fra le persone in conflitto, l'individuazione di soluzioni cooperative e la progettazione di forme di riparazione per il futuro.

La mediazione serve per promuovere azioni di riparazione utili a ristabilire un nuovo patto di convivenza, in cui siano pienamente affermati i diritti di libertà, sicurezza e sviluppo per tutti gli individui.

ART. 2

Regolamento interno per l'attività di mediazione

Il Consiglio d'Istituto approva con apposita delibera le procedure necessarie allo svolgimento dell'attività di mediazione, progettate e descritte nel documento prodotto dai mediatori (giovani e adulti) formati all'interno del progetto "Riparare: conflitti e mediazione a scuola".

Art. 2.1

Caratteristiche della mediazione

La mediazione è un'attività volontaria: le parti sono libere di accettare o rifiutare la proposta.

La mediazione è un'attività confidenziale: tutti i contenuti emersi durante gli incontri sono coperti da riservatezza.

I mediatori sono persone imparziali ed equi-prossime alle parti in conflitto.

Art. 2.2

Diffusione della mediazione a scuola

La scuola favorisce l'utilizzo della mediazione per i conflitti che sorgono all'interno della comunità scolastica

fra le persone che la frequentano (giovani e adulti), e promuove la creazione di uno spazio dedicato agli incontri facilmente accessibile e fruibile per tutti.

La scuola promuove durante l'anno momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema della mediazione e agevola la diffusione delle informazioni che riguardano i mediatori e lo spazio mediazione.

Art. 2.3

Come si accede alla mediazione

Qualsiasi persona della scuola (giovane o adulto) che si trovi a vivere un conflitto può rivolgersi spontaneamente ai mediatori chiedendo un loro intervento.

Il Dirigente scolastico, anche su invito di insegnanti, genitori, studenti, può segnalare i casi di mediazione ai mediatori formati all'interno della scuola, perché possano prendere contatto con le parti in conflitto, raccogliere il loro consenso, svolgere colloqui preliminari e incontri di mediazione.

Art. 2.4

Quali conflitti per la mediazione

Possono essere accolti in mediazione conflitti interpersonali di diverso genere che nascono da parole o comportamenti violenti, discriminatori, offensivi, che producono malessere e difficoltà relazionali e che compromettono il clima positivo a scuola.

Qualora tali fatti integrino fattispecie di reato la scuola potrà avvalersi della collaborazione di mediatori esperti del territorio al fine di predisporre percorsi personalizzati di mediazione e giustizia riparativa.

Art. 2.5

Applicazione di pratiche riparative in sede di attività disciplinare

La mediazione non si sostituisce agli strumenti sanzionatori abitualmente utilizzati dalla scuola, ma si affianca ad essi in un'ottica di complementarità.

L'esito positivo del percorso di mediazione, così come la decisione assunta dalle parti coinvolte di realizzare un'attività riparativa, potranno essere tenuti in conto dalla scuola anche in relazione all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'esito negativo o di non fattibilità della mediazione non produce alcuna conseguenza negativa sul provvedimento disciplinare stabilito.

Gli accordi riparativi che nascono a seguito degli incontri di mediazione sono conclusi volontariamente dalle parti – seppur con il sostegno dei mediatori – e non rappresentano una misura afflittiva ma si ispirano a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Art. 2.6

Confidenzialità effettiva della mediazione

Tutto ciò che le persone raccontano durante gli incontri di mediazione non può essere in alcun modo riferito all'esterno senza il loro consenso.

Art. 2.7

Modalità di raccolta dati sull'attività di mediazione

Il primo contatto tra il mediatore e le parti confliggenti può avvenire in diversi modi:

- attraverso un biglietto lasciato in un apposito contenitore ("scatola dei conflitti") da una o da entrambe le parti confliggenti;
- attraverso un biglietto lasciato nella scatola dei conflitti da un terzo non direttamente coinvolto nel conflitto, ma che ne patisce gli effetti negativi (purché non sia una segnalazione anonima).
- attraverso il contatto diretto delle persone in conflitto con un mediatore;
- attraverso una segnalazione ai mediatori da parte del Dirigente scolastico o dei professori o dei genitori.

Art. 2.8

Procedure per la gestione dello "Spazio Mediazione"

- Un alunno o docente mediatore si occupa di controllare regolarmente eventuali segnalazioni nella "scatola dei conflitti";
- un alunno o docente mediatore (preferibilmente non un compagno o un insegnante delle parti in conflitto), attraverso un colloquio, si adopera per fare in modo che i confliggenti accettino la possibilità di andare in mediazione;
- i mediatori adulti decidono di comune accordo, caso per caso, quali debbano essere i componenti del gruppo di mediazione, tenuto conto delle caratteristiche delle parti, del tipo di conflitto e della necessaria turnazione fra tutti i mediatori;
- il gruppo di mediazione assume una composizione mista, comprendendo sia la presenza di giovani mediatori che di adulti mediatori.

Art. 2.9

Incompatibilità di ruolo

I mediatori non devono essere compagni di classe delle parti in conflitto, né loro insegnanti, né loro genitori, al fine di evitare un coinvolgimento emotivo diretto e per garantire al meglio i principi di imparzialità e confidenzialità.

Art. 2.10

Modalità di consenso per la partecipazione dei minori

All'inizio dell'anno scolastico i minori, in quanto potenziali parti in conflitto o potenziali mediatori, devono essere autorizzati dai genitori/tutori alla pratica della mediazione, attraverso la sottoscrizione del patto di corresponsabilità fra i cui punti è prevista anche tale modalità di risoluzione dei conflitti.

Art. 2.11

Accompagnamento all'accordo riparativo e strategie in caso di non rispetto

I mediatori invitano e accompagnano le parti in conflitto a trovare soluzioni per giungere a un accordo riparativo condiviso.

L'accordo riparativo può assumere diverse forme come ad esempio lo scambio di scuse, una stretta di mano, un abbraccio, fare qualcosa per l'altro, fare qualcosa insieme, fare qualcosa per la classe e/o per la comunità scolastica, stabilire regole di comportamento, di vicinanza o di distanza, e ogni ulteriore azione che risulti significativa per le parti per testimoniare l'avvenuto riconoscimento in mediazione e la volontà di impegnarsi per il futuro, rinnovando la fiducia interpersonale.

Con il consenso delle parti interessate i contenuti dell'accordo riparativo saranno condivisi con la dirigenza, i professori e i compagni della classe coinvolta nei casi in cui tale accordo riguardi attività da svolgere a scuola, che abbiano una visibilità e un'efficacia collettiva.

I mediatori, in ogni caso, verificano che tali condotte siano rispettate.

In caso di non rispetto degli accordi riparativi stabiliti, i mediatori adulti invitano nuovamente le parti confliggenti in mediazione, fanno un bilancio della situazione e, se necessario, offrono nuovamente lo spazio della mediazione per una revisione dell'accordo e per individuare strategie per il suo successivo rispetto.

Art. 2.12

Rapporto fra sanzione e riparazione e sfida culturale

Il mancato rispetto delle norme previste nel regolamento di disciplina viene affrontato o con l'applicazione delle sanzioni disciplinari o con la pratica della mediazione.

I docenti di classe insieme ai docenti mediatori, a seconda della tipologia di conflitto e delle caratteristiche delle parti coinvolte, e in considerazione degli effetti negativi prodotti dal conflitto sia sulle parti sia sulla comunità scolastica, valutano se sia da seguire la strada della sanzione disciplinare o quella della mediazione, oppure entrambe.

Si ribadisce che la pratica della mediazione affianca parallelamente e non sostituisce la pratica sanzionatoria.

Art. 2.13

Promozione della cultura della mediazione

La scuola si impegna a favorire lo sviluppo della cultura della mediazione al fine di prevenire qualsiasi forma di violenza.

Pertanto promuove, sensibilizza e diffonde linguaggi e iniziative che valorizzino nella quotidianità, anche in maniera non formale, la cultura della mediazione e dell'approccio riparativo ai conflitti.

La scuola inoltre si impegna ad assicurare al suo interno la presenza continua di figure, sia fra gli adulti che fra gli studenti, competenti nella pratica della mediazione.

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 23 ottobre 2018